



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI
DIVISIONE 3

Prot. M_TRA/PORTI/

M_TRA PORTI Direzione Generale dei Porti REGISTRO UFFICIALE Prot. 0002138-11/02/2011-USCITA 16.19.001
--

Roma, 11 febbraio 2011

A tutte le Capitanerie di Porto
LORO SEDI

Alla Federagenti
Viale Asia, 3
00144 ROMA

Alle Commissioni per i Raccomandati marittimi
presso le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di
AGRIGENTO – ANCONA – BARI –
BRINDISI – CAGLIARI – CATANIA –
GENOVA – LA SPEZIA – LIVORNO –
MESSINA – NAPOLI – PALERMO – RA-
VENNA – REGGIO CALABRIA – ROMA
– SALERNO – SASSARI – SAVONA – SI-
RACUSA – TARANTO – TRAPANI –
TRIESTE – VENEZIA

Alla Confitarma
Piazza SS. Apostoli, 66 – 00187 ROMA

Alla Fedarlinea
Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 ROMA

Oggetto: Decreto 11 febbraio 2011 recante le nuove tariffe dei compensi dovuti ai raccomandati marittimi per le loro prestazioni – art. 16 Legge 4/4/1977, n. 135.

In allegato alla presente si trasmette copia del decreto ministeriale 11 febbraio 2011, con il quale sono state stabilite, a norma dell'articolo 16 della Legge 4/4/1977, n. 135, le nuove tariffe dei compensi dovuti ai raccomandati marittimi per le loro prestazioni a decorrere dal 15 febbraio 2011.

Le Capitanerie di porto in indirizzo sono pregate di inoltrare copia del provvedimento agli Uffici marittimi dipendenti in modo da rendere loro possibile il controllo sulla corretta applicazione delle tariffe in oggetto.

Pregasi assicurare.

Il Dirigente
Luigi Scarponi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art.16 della legge 4 aprile 1977, n.135 che attribuisce al Ministro della Marina Mercantile la competenza a stabilire con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio Superiore della Marina Mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 19 marzo 2009 con il quale sono state revisionate le tariffe minime e massime stabilite con D.M. 15 marzo 2007;

VISTA la proposta di revisione tariffaria presentata dalla Federagenti in data 31.01.2011;

VISTI i pareri espressi dalla CONFITARMA e dalla FEDARLINEA nella riunione tenutasi in sede ministeriale il 9 febbraio 2011;

DECRETA

Ai sensi dell'art. 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135 sono stabilite le seguenti tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dovute ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.

ART. 1

NAVI CHE NON EFFETTUANO OPERAZIONI COMMERCIALI

- a) Per le navi che non effettuano operazioni commerciali, che fanno scalo per ricevere ordini, per rifornirsi di provviste o bunker, per eseguire lavori di riparazione e/o carenaggio, per esigenze inerenti l'equipaggio, o per casi analoghi, si applica la seguente tariffa, con una tolleranza del 5% in più o in meno:

T.S.L.	T.S.L.	€
fino a	4.000	759,00
oltre 4.000	fino a 9.000	984,00
<i>oltre 9.000</i>	fino a 12.000	1.205,00
<i>oltre 12.000</i>	fino a 18.000	1.290,00
oltre 18.000	fino a 26.000	1.388,00
oltre 26.000	fino a 35.000	1.559,00
oltre 35.000	fino a 45.000	1.773,00



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

oltre 45.000	fino a 55.000	2.044,00
oltre 55.000	fino a 65.000	2.316,00
oltre 65.000	fino a 75.000	2.581,00
oltre 75.000	fino a 85.000	2.929,00

oltre 85.000 € **0,05** in più per ogni T.S.L. con un massimo di € **3.871,00** per approdo.

Per le navi che rimangono in porto oltre 5 giorni (incluso il giorno di arrivo e di partenza) al raccomandatario viene corrisposto, in aggiunta al compenso tariffario, un compenso extra pari al **10%** della tariffa per ogni giorno in più con un massimo di € **141,00** per giorno.

- b) Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della Legge n° 135/77, si applica la seguente tariffa, con una tolleranza del **5%** in più o in meno:

T.S.L.	T.S.L.	€
fino a	4.000	379,00
oltre 4.000	fino a 9.000	492,00
<i>oltre 9.000</i>	fino a 12.000	594,00
<i>oltre 12.000</i>	fino a 18.000	637,00
oltre 18.000	fino a 26.000	686,00
oltre 26.000	fino a 35.000	770,00
oltre 35.000	fino a 45.000	878,00
oltre 45.000	fino a 55.000	1.009,00
oltre 55.000	fino a 65.000	1.144,00
oltre 65.000	fino a 75.000	1.274,00
oltre 75.000	fino a 85.000	1.446,00

oltre 85.000 € **0,03** in più per ogni T.S.L. con un massimo di € **1.916,00** per approdo.

Per le navi che rimangono in porto oltre 5 giorni (incluso il giorno di arrivo e di partenza) al raccomandatario viene corrisposto, in aggiunta al compenso tariffario, un compenso extra pari al **10%** della tariffa per ogni giorno in più con un massimo di € **70,00** per giorno.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

ART. 2

NAVI CHE IMBARCANO O SBARCANO CARICHI ALLA RINFUSA

A) Per le navi che sbarcano o imbarcano carichi alla rinfusa (secchi, liquidi o gassosi) si applica la seguente tariffa con una tolleranza del **5%** in più o in meno:

Tonn.mt.car. mov.	Tonn.mt.car. mov	€
fino a	2.000	984,00
oltre 2.000	fino a 3.000	1.287,00
oltre 3.000	fino a 3.500	1.635,00
oltre 3.500	fino a 4.000	1.773,00
oltre 4.000	fino a 6.000	2.130,00
oltre 6.000	fino a 8.000	2.489,00
oltre 8.000	fino a 10.000	2.762,00
oltre 10.000	fino a 12.000	3.022,00
oltre 12.000	fino a 14.000	3.289,00
oltre 14.000	fino a 16.000	3.554,00
oltre 16.000	fino a 18.000	3.828,00
oltre 18.000	fino a 20.000	4.089,00
oltre 20.000	fino a 24.000	4.442,00
oltre 24.000	fino a 28.000	4.794,00
oltre 28.000	fino a 35.000	5.331,00
oltre 35.000	fino a 45.000	6.041,00
oltre 45.000	fino a 55.000	6.572,00

Oltre 55.000 tonn. mt. di carico movimentato una maggiorazione di € **177,00** per ogni 7.500 tonn. mt. o frazione, con un massimo di € **9.306,00**

B) Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della Legge n° 135/77, si applica la seguente tariffa, con una tolleranza del **5%** in più o in meno:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

Tonn.mt.car. mov.	Tonn.mt.car. mov.	€
fino a	2.000	509,00
oltre 2.000	fino a 3.000	642,00
oltre 3.000	fino a 3.500	807,00
oltre 3.500	fino a 4.000	878,00
oltre 4.000	fino a 6.000	1.052,00
oltre 6.000	fino a 8.000	1.230,00
oltre 8.000	fino a 10.000	1.364,00
oltre 10.000	fino a 12.000	1.491,00
oltre 12.000	fino a 14.000	1.624,00
oltre 14.000	fino a 16.000	1.754,00
oltre 16.000	fino a 18.000	1.891,00
oltre 18.000	fino a 20.000	2.019,00
oltre 20.000	fino a 24.000	2.194,00
oltre 24.000	fino a 28.000	2.368,00
oltre 28.000	fino a 35.000	2.632,00
oltre 35.000	fino a 45.000	2.983,00
oltre 45.000	fino a 55.000	3.245,00

Oltre 55.000 tonn. mt. di carico movimentato una maggiorazione di € **87,00** per ogni 10.000 tonn. mt. o frazione, con un massimo di € **4.594,00**

Qualora le navi di una stessa Società o di uno stesso gruppo scalino almeno otto volte nel periodo di due mesi lo stesso porto, si applica uno sconto tariffario del **15%** sui compensi previsti dalla tabella **b)**, fermo rimanendo il compenso minimo di € **509,00**.

ART. 3

NAVI VOLANDIERE CHE IMBARCANO O SBARCANO MERCI IMBALLATE E BESTIAME VIVO

A) NAVI CHE IMBARCANO O SBARCANO MERCI IMBALLATE

Per le navi che imbarcano o sbarcano merci imballate (sacchi, balle, casse, colli, fardi, ecc.) o qualsiasi altra merce (legname in tavole o tronchi, lamiere, pani di rame, ecc.) quando il numero dei colli, dei pezzi, ecc., è indicato nella polizza di carico:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

- si applica la tariffa prevista dall'art. 2 per unità pagante (tonn. mc. o ml.) aumentata del:
 - **100%** se le unità di carico sono espresse in tonn. o mc.
 - **150%** se le unità di carico sono espresse in metri lineari.
- nel caso di imbarco o sbarco di autoveicoli indicati a numero nella polizza di carico, si applica la tariffa di cui all'art. 2 maggiorata del:
 - **100%** per le autovetture con unità di misura trasformata in ml.
 - **150%** per gli autoveicoli con unità di misura trasformata in tonn. o mc.

Il compenso massimo per approdo è di € **15.118,00** nel caso si applichino le tariffe di cui all'art.2a) e di € **8.053,00** nel caso si applichino le tariffe di cui all'art.2b).

B) NAVI CHE IMBARCANO O SBARCANO BESTIAME VIVO

Alle navi che imbarcano o sbarcano bestiame vivo si applica la tariffa prevista dall'art. 1 più un compenso addizionale di:

- € **2,86** minimo, € **3,07** massimo per ogni capo di bovino o equino
- € **0,74** minimo, € **0,84** massimo per ogni capo di ovino con un massimo cumulativo di € **5.013,00**.

C) NAVI CHE IMBARCANO O SBARCANO CONTENITORI

1. Per le navi full-container, che imbarcano e/o sbarcano contenitori con sistema LO-LO, qualora il raccomandatario svolga solo le attività di cui al successivo **art. 4 punto B) SERVIZI CONTAINERIZZATI**, lettere e), f), e g) si applica la seguente tariffa con una tolleranza del **5%** in più o in meno:

contenitori movimentati		€
fino a	100.....	800,00
oltre	100 fino a250.....	1.000,00
oltre	250 fino a500.....	1.200,00
oltre	500 fino a1.000.....	1.400,00
oltre	1.000 fino a1.500.....	1.600,00
oltre	1.500	1.900,00

2. Per le navi full-container, che imbarcano e/o sbarcano contenitori con sistema LO-LO, qualora il raccomandatario svolga solo le attività di cui al successivo **art. 4 punto B) SERVIZI CONTAINERIZZATI**, lettere e), f), e g), per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli art. 3, 4 e 5 della Legge 135/77, si applica la seguente tariffa con una tolleranza del **5%** in più o in meno:

contenitori movimentati		€
fino a	100.....	400,00



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

oltre 100	fino a 250.....	500,00
oltre 250	fino a 500.....	600,00
oltre 500	fino a 1.000.....	700,00
oltre 1.000	fino a 1.500.....	800,00
oltre 1.500		950,00

ART. 4 ACQUISIZIONE NOLI

A) SERVIZI CONVENZIONALI

L'attività di acquisizione noli, in quanto svolta dai raccomandatari, viene così compensata:

qualora il raccomandatario effettui, tra le altre, anche le seguenti funzioni:

- a) annunciare partenze, acquisire e prenotare carichi, quotare rate di nolo; informare la clientela per i noli, tariffe ed eventuali variazioni; fissare e ricevere il carico per l'imbarco; organizzare l'imbarco, la scarica ed il controllo; informare i ricevitori e gli esportatori della posizione delle navi; consegnare il carico in entrata; chiamare il carico per l'imbarco; predisporre le operazioni di trasbordo; mantenere contatti con gli spedizionieri, i ricevitori, gli esportatori, le autorità portuali ed altre organizzazioni;
- b) tenere regolari contatti con la direzione della linea per quanto riguarda il fissaggio del carico, la posizione delle navi, la variazione delle tariffe o altre spese nei porti, la disponibilità di spazio ecc.;
- c) predisporre a che la pratica doganale sia eseguita e organizzare tutti gli altri servizi inerenti i movimenti della nave (entrata, sosta, partenza, pilotaggio, rimorchio, stivaggio, misurazione, ecc.);
- d) assistere la nave ed il suo equipaggio durante la sosta in porto;
- e) preparare ed emettere i documenti di nolo;
- f) controllare i buoni imbarco, incassare noli e preparare i conti esborsi;
- g) prestare la sua opera per servizi aggiuntivi conseguenti, ad esempio, reclami, interventi o assistenza presso Autorità Consolari, conferenze, Enti e Ministeri;
- h) predisporre lo stato dei fatti inerenti lo scalo di ogni nave;
- i) prestare la sua assistenza in caso di avarie generali;
- l) prestare la sua assistenza ai passeggeri;

si applicano le seguenti commissioni sui noli, risultanti dal documento di trasporto al netto di eventuali ristorni documentati, rivalutati a seguito dell'applicazione del coefficiente di adeguamento valutario (CAF):

- minimo **5%** massimo **7,5%** per merci in uscita;
- minimo **2,5%** massimo **3,5%** per merci in entrata;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

- minimo **10%** massimo **15%** sui biglietti di passaggio prodotti dal raccomandatario

In nessun caso il raccomandatario deve percepire un compenso totale inferiore a quello previsto dall'art. 1.

Nell'ipotesi in cui sussista tra preponente e raccomandatario un contratto di agenzia, il compenso per l'attività di acquisizione noli sarà concordato autonomamente tra le parti. Lo stesso non potrà comunque essere inferiore alle percentuali sopra indicate ridotte del **20%**.

Qualora il raccomandatario svolga soltanto una parte delle sopraindicate funzioni, in conformità agli usi internazionali, contratterà direttamente con il suo mandante la percentuale delle commissioni che non potrà ridursi al di sotto del **2,5%** per le merci in uscita, dell'**1%** per le merci in entrata e del **7,5%** sui biglietti di passaggio.

Su tutte le voci non commissionabili o non soggette ad altra forma di compenso il raccomandatario avrà diritto ad una commissione d'incasso dell'**1,50%** fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti.

B) SERVIZI CONTAINERIZZATI (navi containers, traghetti, chiatte, ecc.)

L'attività di acquisizione noli, in quanto svolta da raccomandatari, viene così compensata:

qualora il raccomandatario effettui, tra le altre, anche le mansioni appresso descritte:

- a) ricerche di mercato; acquisizione e prenotazione di carichi, informazioni alla clientela sulla posizione delle navi; negoziazione e quotazione per i trasporti ferroviari o camionistici; coordinamento operativo e contabile con i trasportatori terrestri per i posizionamenti e/o riposizionamenti; quotazione di noli marittimi; quotazione per trasporti combinati;
- b) rilascio dei documenti di carico; fatturazione ed incasso per le soste dei contenitori, maturate al terminal portuale e/o presso i depositi dei ricevitori; predisposizione di tutta la documentazione necessaria, relativa al carico e per il piano di stivaggio; emissione di polizza del secondo vettore per i trasbordi via mare; controllo delle fatture ricevute, con imputazione ai rispettivi codici contabili; preparazione dei conti esborsi, suddivisi relativamente alle spese nave e movimentazione terrestre;
- c) informazioni costanti agli armatori in merito alla prenotazione dei contenitori; organizzazione e supervisione per la consegna ed il ritiro dei contenitori in entrata presso i depositi dei ricevitori; coordinamento e supervisione per le operazioni di svuotamento per le merci deconsolidate; solleciti ai ricevitori per la restituzione dei contenitori da essi ritirati, per lo svuotamento nei loro depositi; controllo delle varie categorie e/o tipi di contenitori da essere utilizzati per l'imbarco a seconda della merce e della destinazione; organizzazione per l'invio ed il ritiro dei contenitori in uscita presso i depositi degli esportatori; coordinamento e supervisione per le operazioni di riempimento per le merci destinate alla consolidazione; organizzazione e supervisione per i trasbordi dei contenitori; organizzazione per l'invio dei contenitori vuoti ad altri porti di approdo della/e nave/i; supervisione per le operazioni di presa in consegna e/o restituzione dei contenitori noleggiati;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

- d) traduzione in inglese dei servizi resi in fatture e attribuzione della spesa a ciascun contenitore/nave/viaggio;
- e) assistenza alla nave ed al suo equipaggio durante la sosta in porto;
- f) predisposizione a che la pratica doganale sia eseguita e organizzazione di tutti gli altri servizi inerenti i movimenti della nave (entrata, sosta, partenza, pilotaggio, rimorchio, stivaggio, misurazione, ecc.);
- g) prestazione della sua opera per i servizi aggiuntivi conseguenti, ad esempio: reclami, interventi od assistenza presso Autorità Consolari, conferenze, Enti e Ministeri;

si applicano le seguenti commissioni sui noli, risultanti dal documento di trasporto al netto di eventuali ristorni documentati, rivalutati a seguito dell'applicazione del coefficiente di adeguamento valutario (CAF):

- minimo **5%** massimo **7,5%** per merci in uscita
- minimo **2,5%** massimo **3,5%** per merci in entrata;
- minimo **10%** massimo **15%** sui biglietti di passaggio prodotti dal raccomandatario.

In nessun caso il raccomandatario deve percepire un compenso totale inferiore a quello previsto dall'art. 1.

Nell'ipotesi in cui sussista tra preponente e raccomandatario un contratto di agenzia, il compenso per l'attività di acquisizione noli sarà concordato autonomamente tra le parti. Lo stesso non potrà comunque essere inferiore alle percentuali sopra indicate ridotte del **20%**.

Qualora il raccomandatario svolga soltanto una parte delle sopraindicate funzioni, in conformità agli usi internazionali, contratterà direttamente con il suo mandante la percentuale delle commissioni che non potrà ridursi al di sotto del **2,5%** per le merci in uscita, dell'**1%** per le merci in entrata e del **7,5%** sui biglietti di passaggio.

Su tutte le voci non commissionabili o non soggette ad altra forma di compenso il raccomandatario avrà diritto ad una commissione dell'**1,50%**, fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti.

Il raccomandatario avrà diritto ad una commissione del **5%** sulle controstallie incassate ed accreditate al mandante relativamente al trasporto contenitori, fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti.

Qualora al raccomandatario, su richiesta del mandante, sia affidato il servizio di organizzazione e gestione del trasporto terrestre contenitori, il relativo compenso sarà concordato tra le parti in relazione sia all'area geografica coperta dal servizio, sia al volume dei traffici effettuati.

Per il servizio di assistenza e coordinamento al traffico contenitori in un'area di stoccaggio, quando il mandante ne faccia precisa richiesta, il raccomandatario addebiterà, in aggiunta alle commissioni di cui sopra e fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti, un compenso di:

- **€ 24,38** per contenitore pieno imbarcato o sbarcato
- **€ 20,14** per contenitore vuoto imbarcato o sbarcato



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

Oltre 10.000 contenitori all'anno:

- € **14,84** per contenitore pieno imbarcato o sbarcato
- € **10,60** per contenitore vuoto imbarcato o sbarcato

Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della Legge n° 135/77, i predetti compensi sono stabiliti come segue:

- € **10,60** per contenitore pieno imbarcato o sbarcato
- € **8,48** per contenitore vuoto imbarcato o sbarcato

Oltre 10.000 contenitori:

- € **6,36** per contenitore pieno imbarcato o sbarcato
- € **4,24** per contenitore vuoto imbarcato o sbarcato

ART. 5

NAVI TRAGHETTO – MOTOSCAFI E ALISCAFI – NAVI DA CARICO E PASSEGGIERI – NAVI IN SERVIZIO CROCIERISTICO – PANFILI

A) NAVI TRAGHETTO (RO-RO) IN SERVIZIO DI LINEA ED OCCASIONALI

- 1) Per le navi traghetto (ro-ro) merci e miste, progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi disposti su pianali o contenitori caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, si applica il seguente compenso forfettario per approdo:

tsl navi	Min.	Max
oltre700.....fino a5.000€	480,00€	639,00
oltre5.000.....fino a10.000.....€	639,00€	799,00
oltre...10.000.....€	960,00€	1.122,00

- 2) Per le navi traghetto (ro-ro) merci e miste, progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi disposti su pianali o contenitori caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote con provenienza/destinazione da/per un porto non ricompreso tra quelli indicati al precedente punto 1), si applica il seguente compenso forfettario per approdo:

tsl navi	Min.	Max
oltre700.....fino a5.000€	509,00€	677,00
oltre5.000.....fino a10.000.....€	677,00€	847,00
oltre ...10.000.....€	1.018,00€	1.189,00

- 3) Qualora al raccomandatario sia affidata la vendita dei biglietti di passaggio gli verrà corrisposta una commissione dal **7,50%** minimo al **15%** massimo sui biglietti da lui venduti. Sui noli merci da



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

e per i porti internazionali acquisiti direttamente dal raccomandatario, questi avrà diritto ai compensi previsti dall'art. 4.

4) Per navi appartenenti a Società che svolgono servizi di linea con frequenza plurisettimanale nello stesso porto, il compenso forfettario per approdo di cui al punto 1) potrà essere ridotto del **20%**.

B) NAVI TRAGHETTO MERCI E PASSEGGERI IN SERVIZIO TRA PORTI NAZIONALI

1) Per le navi traghetto che trasportano merci e passeggeri in servizio tra porti nazionali, si applica il seguente compenso forfettario per approdo:

T.S.L. navi	T.S.L. navi	€ Min.	€ Max
oltre 700	fino a 5.000	255,00	339,00
oltre 5.000	fino a 10.000	339,00	423,00
oltre 10.000		509,00	593,00

2) Qualora al raccomandatario sia affidata la vendita di biglietti di passaggio gli verrà corrisposta una commissione dal **7,50%** minimo al **15%** massimo sui biglietti da lui venduti.

3) Qualora il servizio si svolga fra porti nazionali e isole minori o fra le stesse, con approdi plurisettimanali, il compenso per approdo può essere forfettizzato nella misura globale mensile non inferiore a € **1.706,00** e non superiore a € **5.116,00** per l'insieme di tutte le linee ed approdi effettuati nello scalo dai mezzi navali del preponente.

C) MOTOSCAFI, ALISCAFI, NAVI IN TRAFFICO INTERNAZIONALE PASSEGGERI DI STAZZA LORDA INFERIORE A 700 TONN.. NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI VOCI DI TARIFFA

Per dette navi si applicano le seguenti tariffe:

- fino a 200 t.s.l. da € **152,00** a € **213,00** per approdo
- fino a 700 t.s.l. da € **382,00** a € **513,00** per approdo

D) NAVI DA CARICO CHE IMBARCANO E/O SBARCANO CARICO E PASSEGGERI

Per dette navi si applica la corrispondente tariffa prevista per quelle da carico più un compenso addizionale di € **22,26** per ciascun passeggero sbarcato e/o imbarcato e per ciascuna auto al seguito.

E) NAVI IN SERVIZIO CROCIERISTICO

Per dette navi si applica il seguente compenso per approdo:

- fino	a	10.000 t.s.l.	€ 1.527,00
- oltre 10.000	fino a	30.000 t.s.l.	€ 2.205,00
- oltre		30.000 t.s.l.	€ 2.716,00



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

con una tolleranza del **5%** in più o in meno.

E' dovuto inoltre un compenso addizionale in funzione del numero dei passeggeri ed automezzi imbarcati e/o sbarcati in base alla seguente tabella:

					Imbarco	Sbarco
passeggeri/auto da	1	a	100 cad.	€	11,60	5,30
passeggeri/auto da	101	a	300 cad.	€	8,48	4,24
		oltre	300 cad.	€	6,36	3,18

passeggeri in transito cadauno € **1,06**

F) PANFILI

Per detta tipologia di navi si applicano le seguenti tariffe per approdo:

	t.s.l	Min.	Max
Fino a	200	220,00	276,00
Fino a	700	386,00	606,00
Fino a	1.200	827,00	1.047,00
Oltre	1.200	1.488,00	1.819,00

Per i panfili che rimangono nello stesso porto oltre 3 giorni, con esclusione di quello di arrivo, al raccomandatario viene corrisposto un compenso extra pari al **10%** della tariffa per ogni giorno in più.

Qualora al raccomandatario siano affidati l'espletamento del coordinamento e dell'organizzazione dell'attività di assistenza (Concierge Service) agli ospiti del panfilo, allo stesso spetta un compenso addizionale non inferiore a € **100,00** e non superiore ad € **500,00** al giorno.

ART. 6 **NAVI IN DISARMO**

Per dette navi si applica la tariffa di € **0,10** per tsl. per mese, con un minimo di € **536,00** ed un massimo di € **2.236,00** per mese.

ART. 7 **RIMORCHIATORI DI ALTURA**

Per tali unità si applicano le seguenti tariffe forfettarie:

- € **331,00** minimo e € **410,00** massimo per rimorchiatore di qualsiasi potenza che arriva e parte vacante.
- € **493,00** minimo e € **567,00** massimo se il rimorchiatore arriva e parte con traino.
- € **413,00** minimo e € **487,00** massimo se il rimorchiatore arriva vacante e parte con traino o



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

viceversa.

ART. 8

I.V.A. E TASSA DI BOLLO

L'I.V.A., se dovuta, e la eventuale tassa di bollo sono a carico del mandante.

ART. 9

NAVI CHE SOSTANO ED OPERANO IN ZONE RAGGIUNGIBILI SOLO A MEZZO DI MOTOSCAFO O BARCA

Le tariffe di cui agli artt. 1 - 2 - 3 si applicano con l'aumento del **10%** quando la nave sosta ed opera in zone raggiungibili solo a mezzo di motoscafo o barca alla distanza di oltre mezzo miglio.

ART. 10

NAVI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI COMMERCIALI E DI RIPARAZIONE E/O CARENAGGIO

Per le navi che effettuano operazioni commerciali ed operazioni di riparazione e/o carenaggio presso cantieri e/o imprese o attraverso l'organizzazione degli stessi si applicano, in aggiunta ai compensi stabiliti dall'art. 1, gli altri previsti dalla tariffa.

Qualora la sosta tra i due tipi di operazione superi le 48 ore (da considerare come franchigia fissa) e siano richieste prestazioni al raccomandatario, è dovuto al medesimo un compenso aggiuntivo pari a **€ 146,00** per giorno.

ART. 11

IMBARCO/SBARCO DI CARICHI PARZIALI

Se la nave volandiera sbarca o imbarca un carico parziale il compenso spettante al raccomandatario viene calcolato in base al carico effettivamente manipolato e non può mai essere inferiore:

- a) a quello ottenuto applicando la tariffa dell'art. 1 aumentata del **50%** se trattasi di carichi alla rinfusa;
- b) a quello ottenuto applicando la tariffa dell'art. 1 aumentata del **100%** se trattasi di merci imballate od altra merce quando il numero delle unità di carico è indicato nella polizza di carico.

ART. 12

IMBARCO/SBARCO DI MERCI ALLA RINFUSA E IMBALLATE

Quando le navi volandiere sbarcano o imbarcano carichi costituiti in parte da merci alla rinfusa e in parte da merci imballate o in pezzi, per la parte di merci alla rinfusa viene applicata la tariffa prevista dall'art. 2 e per la parte di merci imballate o in pezzi quella prevista dall'art. 3.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

ART. 13

IMBARCO/SBARCO DI MERCI DI CUI ALL'ART. 3

Quando lo sbarco o imbarco di cui all'art. 3 riguarda merci di un'unica qualità i cui colli portino la stessa marca e/o numeri, o siano senza marca e/o numeri, viene applicata la relativa tariffa ridotta del **30%**.

ART. 14

A) IMBARCO O SBARCO DI PRODOTTI PETROLIFERI E/O LORO DERIVATI

Nel caso di Società di navigazione le cui navi rientrano nel dispositivo di cui all'art.2b), gruppi industriali o società armatrici ad essi collegate che, con navi di proprietà, gestite o noleggiate a tempo, imbarcano e/o sbarcano in modo continuativo prodotti petroliferi e/o loro derivati provenienti e/o destinati a stabilimenti industriali o depositi costieri o interni, il raccomandatario applica per le navi a lui appoggiate, a partire dal primo approdo e per tutti gli approdi, le seguenti riduzioni sui compensi riportati all'art. 2a) o all'art. 2b):

fino a 24 approdi: nessuna riduzione
per 25 approdi: riduzione del **16%** (a partire dal primo approdo e per tutti gli altri approdi)
da 26 a 40 approdi: riduzione del **24%** (a partire dal primo approdo e per tutti gli altri approdi)
da 41 a 50 approdi: riduzione del **38%** (a partire dal primo approdo e per tutti gli altri approdi)
oltre i 50 approdi: riduzione del **53%** (a partire dal primo approdo e per tutti gli altri approdi)

Per l'individuazione della riduzione da applicarsi si fa riferimento agli approdi effettuati nel semestre precedente.

La tariffa scontata per approdo non deve essere in ogni caso inferiore al minimo di tariffa previsto dall'articolo cui si fa riferimento.

B) IMBARCO O SBARCO DI MATERIE PRIME DI BASE PER LA SIDERURGIA, PRODOTTI LAVORATI O SEMI LAVORATI PROVENIENTI DA, O DESTINATI A, COMPLESSI INDUSTRIALI SIDERURGICI

In detti casi le riduzioni si articolano come segue:

fino a 53 approdi: nessuna riduzione
da 54 a 115 approdi: riduzione del **32%** (a partire dal primo approdo e per tutti gli approdi)
oltre 115 approdi: riduzione del **57%** (a partire dal primo approdo e per tutti gli approdi)

Superato nel corso dell'anno solare, rispettivamente il numero di 53 e 115 approdi, limitatamente alle navi di proprietà, a quelle noleggiate a tempo ed a quelle noleggiate a viaggio, purché queste ultime rientrino nel dispositivo di cui all'art. 2b), il raccomandatario applica per le navi a lui appoggiate, a partire dal primo approdo e per tutti gli approdi, la riduzione rispettivamente del **32%**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

e del **57%** sulla tariffa prevista dal citato art.2b), sia che trattasi di carichi alla rinfusa che di merci in colli.

Per l'individuazione della riduzione da praticarsi si fa riferimento al numero di approdi realizzato nell'anno precedente. La tariffa scontata per approdo non deve essere in ogni caso inferiore al minimo di tariffa prevista dall'articolo cui si fa riferimento.

C) IMBARCO O SBARCO DI CEREALI PROVENIENTI DA, O DESTINATI A SILOS GRANARI

Alle navi di proprietà o noleggate a tempo da società e/o gruppi armatoriali interessati al trasporto di cereali, il raccomandatario applica per le navi a lui appoggiate le seguenti riduzioni progressive sulle tariffe di cui all'art.2b):

fino a 6 approdi:	nessuna riduzione
da 7 a 12 approdi:	riduzione del 33%
da 13 a 24 approdi:	riduzione del 43%
da 25 a 36 approdi:	riduzione del 53%
oltre 36 approdi:	riduzione del 63%

La riduzione applicata agli approdi compresi in uno scaglione non si estende agli approdi compresi nello scaglione precedente.

Per l'individuazione della riduzione da praticarsi si fa riferimento all'anno solare in corso.

La tariffa scontata per approdo non deve essere in ogni caso inferiore al minimo di tariffa previsto dall'articolo cui si fa riferimento.

ART. 15

ASSISTENZA ALLO SBARCO O ALL'IMBARCO DI MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO NON INGAGGIATI DAL RACCOMANDATARIO

Per l'assistenza allo sbarco, all'imbarco e/o per la loro regolarizzazione prestata a favore di membri dell'equipaggio non ingaggiati dal raccomandatario, incluse le formalità per il soggiorno, il rimpatrio etc. , spettano al raccomandatario, in aggiunta agli altri compensi previsti dalla presente tariffa, i seguenti compensi:

a) marittimi per la cui nazionalità non sono previste procedure per il visto Schengen:

- per la prima persona	€ 75,26
- per le successive fino ad un numero di 20	€ 38,16
- per ciascuna persona oltre le 20	€ 19,08

b) marittimi per la cui nazionalità sono previste procedure per il visto di Schengen:

- per la prima persona	€ 87,98
- per le successive fino ad un numero di 20	€ 44,52



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

- per ciascuna persona oltre le 20

€ 22,26

Per i membri dell'equipaggio appartenenti a turni particolari per la cui iscrizione e richiesta provvede direttamente l'armatore, le tariffe soprariportate sono ridotte del **50%**.

ART. 16 INGAGGIO DI MARITTIMI

Qualora al raccomandatario marittimo venga richiesto dal comando di bordo o dall'armatore di procedere alla ricerca ed all'ingaggio di personale gli verranno corrisposti i seguenti compensi:

- € **205,00** minimo e € **213,00** massimo per marittimo ingaggiato, nel caso il marittimo sia di nazionalità diversa da quella della bandiera della nave;
- € **103,00** minimo e € **107,00** massimo per marittimo ingaggiato, nel caso il marittimo sia di nazionalità uguale a quella della bandiera della nave ovvero nel caso il marittimo sia di nazionalità italiana o comunitaria su navi di bandiera italiana o comunitaria.

Nel caso il raccomandatario debba procedere alla gestione completa del personale navigante (certificazione, arruolamento, gestione, turni particolari, amministrazione, etc.) i compensi saranno concordati tra le parti.

ART. 17 INGAGGIO CONTINUATIVO DI MARITTIMI DI NAZIONALITA' DIVERSA DA QUELLA DELLA BANDIERA DELLA NAVE

Qualora il raccomandatario marittimo provveda all'ingaggio continuativo di personale navigante di nazionalità diversa da quella della bandiera della nave, su incarico dell'armatore, sono dovuti i seguenti compensi:

- per le navi da carico:
da € **1.796,00** minimo a € **5.127,00** massimo mensili;
- per le navi passeggeri o crociere con piu' di 40 marittimi ingaggiati dal raccomandatario direttamente:
da € **4.103,00** minimo a € **25.365,00** massimo mensili.

ART. 18 ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI STIVAGGIO E DISSTIVAGGIO

Per il servizio di assistenza alle operazioni di stivaggio o disstivaggio saranno addebitate al mandante le spese sostenute per l'intervento del personale specializzato adibito a tale funzione.

Qualora la supervisione continuativa sia espressamente richiesta dal mandante al raccomandatario marittimo verrà corrisposto un compenso supplementare di € **1,16** minimo e di € **1,90** massimo per tonnellata metrica, oppure dette prestazioni verranno remunerate con un compenso supplementare



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

minimo del **7%** e massimo del **10%** sull'ammontare delle spese di stivaggio e/o disstivaggio e accessorie. Nel caso di carichi alla rinfusa il compenso al raccomandatario sarà di € **0,38** minimo e di € **0,58** massimo per tonn. mt. Nel caso di carico in contenitori o semirimorchi nessun compenso è dovuto al raccomandatario, salvo quanto previsto dall'art. 4.

ART. 19 AVARIA SUPPOSTA - PARTICOLARE - GENERALE

I compensi di agenzia per le prestazioni del Raccomandatario specificate nei precedenti articoli non comprendono quelli per le funzioni sottoindicate che, se affidate al Raccomandatario, sono compensate come segue:

- avaria supposta: € **382,00** con una tolleranza del **5%** in più o in meno;
- avaria particolare o generale: € **253,00** minimo e € **2.033,00** massimo.

ART. 20 PROTECTING AGENT

Se al raccomandatario viene richiesto di agire quale "Protecting agent" di una nave assegnata per contratto ad un altro raccomandatario, ha diritto ad un compenso pari al **50%** delle tariffe contemplate dal presente decreto.

Tale compenso non può essere inferiore a quello di cui all'art. 1, a meno che lo stesso non sia riferito alle prestazioni previste dall'art. 1 medesimo.

ART. 21 INCASSO NOLI

Per l'incasso dei noli e accessori, in relazione alle merci imbarcate o sbarcate da navi volandiere, nonché per l'incasso delle controstellie e dei noli per navi noleggiate, il raccomandatario che riceve espressa richiesta del servizio da parte del mandante ha diritto ad una commissione dello **0,50%** sulle somme incassate.

ART. 22 ASSISTENZA ALLA CONSEGNA O RICONSEGNA DI NAVI

Per l'assistenza alla consegna o riconsegna di navi, (per compravendita, inizio o fine noleggio, locazione o viaggi consecutivi, ecc.), il raccomandatario ha diritto, in aggiunta agli altri compensi stabiliti dal presente decreto, ad un compenso variante da un minimo di € **620,00** ad un massimo di € **3.406,00**.

ART. 23 INTERVENTI PRESSO MINISTERI, ENTI, CONFERENZE

Il raccomandatario a cui è affidato il mandato di trattare presso Ministeri, Enti, Conferenze, ecc.,



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

questioni riguardanti la difesa degli interessi armatoriali o vettoriali, club di protezione, ecc., ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 24

SPESE DI ASSICURAZIONE, LOCOMOZIONE, POSTALI, TELEX E SPEDIZIONIERE DOGANALE

Le spese inerenti la copertura assicurativa per il trasporto di valori a bordo nonché quelle di locomozione (automobili, motoscafi, ecc.) e le diarie per i viaggi fuori sede, postali, telefoniche, telex ed altre analoghe, che il raccomandatario sostiene nell'interesse del mandante non sono comprese nei compensi previsti dal presente decreto e sono addebitate a parte, purché documentate.

Le spese sostenute dal raccomandatario per l'intervento dello spedizioniere doganale e quelle per le formalità relative vengono addebitate a parte.

ART. 25

PRESTAZIONI IN ORARIO STRAORDINARIO

Per le navi arrivate o ormeggiate o partite dopo le ore 14 del sabato, la domenica e nei giorni festivi è dovuto al raccomandatario un compenso di € 311,00.

Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt. 3, 4 e 5 dalla legge n° 135/77, il compenso di cui sopra è stabilito nel 10% delle tariffe applicate con un massimo di € 155,00.

I compensi per le navi arrivate o ormeggiate o partite in orario notturno saranno concordati tra le parti.

ART. 26

PRESTAZIONI RELATIVE AL CRUDE OIL WASHING, MEMORANDUM DI PARIGI, INTERNATIONAL SHIP AND PORT SECURITY CODE, LAVORI FIAMMA A BORDO, INTRODUZIONE TEMPORANEA ARMI E NUOVO CODICE DOGANALE

- Per l'espletamento delle pratiche relative al Crude Oil Washing (C.O.W) il raccomandatario marittimo ha diritto ad un compenso di € 401,00.
Per l'espletamento delle pratiche relative alle navi che all'arrivo in porto vengono dichiarate non idonee ai fini della sicurezza, il raccomandatario marittimo ha diritto ad un compenso forfettario di € 414,00.
Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della legge n° 135/77, i compensi di cui ai commi precedenti vengono stabiliti rispettivamente in € 200,00 ed in € 207,00.
- Per l'espletamento delle pratiche e delle incombenze relative alle visite dell'Autorità Marittima per il Memorandum di Parigi, è dovuto al raccomandatario un compenso forfettario di € 295,00.
Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della legge n° 135/77, il compenso di cui sopra è stabilito in € 147,00.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

- Qualora al raccomandatario venga richiesto dalle competenti Autorità il proprio intervento in qualità di coordinatore delle attività relative all'International Ship and Port Security Code (ISPS Code), allo stesso è dovuto un compenso forfettario di **€ 295,00**.
Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della legge n.135/77, il compenso di cui sopra è stabilito in **€ 147,00**.
I compensi per le navi che effettuano ripetuti approdi nell'arco delle 72 ore, saranno concordati dalle parti.
- Per l'espletamento, su richiesta dell'armatore della nave o del comando di bordo, delle pratiche svolte dal raccomandatario marittimo per l'ottenimento del permesso dei lavori con fiamma a bordo delle navi, allo stesso è dovuto un compenso di **€ 401,00**.
Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt.3, 4 e 5 della legge n. 135/77, i compensi di cui sopra sono stabiliti in **€ 200,00**.
- Per l'espletamento delle pratiche svolte dal raccomandatario marittimo per l'ottenimento del permesso per l'introduzione temporanea di armi in territorio nazionale, allo stesso raccomandatario è dovuto un compenso di **€ 295,00**.
Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della legge 135/77, i compensi di cui sopra sono stabiliti in **€ 147,00**.
- Qualora al raccomandatario venga richiesto dall'armatore della nave o dal comando di bordo di espletare le formalità per l'ottenimento delle informazioni necessarie per la presentazione anticipata, in via telematica, delle EXS\ENS (esportazione e/o importazione di merci) onde adempiere alle norme comunitarie in materia di sicurezza previste dal nuovo codice doganale (Reg. 648\2005), allo stesso raccomandatario è dovuto un compenso che sarà concordato fra le parti.

ART. 27

PRATICHE RELATIVE ALLE MERCI DI CUI AL D.M. 22.7.91

Per la presentazione per conto dell'armatore dell'istanza alle Autorità preposte per l'ottenimento del nulla osta allo sbarco/imbarco dei carichi solidi alla rinfusa di cui al D.M. 22.7.1991 nonché per l'espletamento delle pratiche relative all'Hazmat (hazardous materials), quando richiesto al raccomandatario, è dovuto a quest'ultimo un compenso forfettario di **€ 295,00**.

Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt.3, 4 e 5 della legge n.135/77, il compenso di cui sopra è stabilito in **€ 147,00**.

Nel caso i carichi di cui trattasi siano in transito, i compensi forfettari sopra indicati sono ridotti al **50%**.

ART. 28

PRATICHE RELATIVE ALLO SBARCO O ALL'IMBARCO DI CARICHI CATALOGATI QUALI RIFIUTI

Per l'espletamento delle pratiche svolte dal raccomandatario per l'ottenimento delle autorizzazioni



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

di legge necessarie all'imbarco o sbarco di rifiuti gli è dovuto un compenso in ragione di € 200,00 per le prime 10 operazioni di inserimento del carico nel sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e di ulteriori € 100,00 per ogni successivo scaglione di 30 o frazione, con un massimo di € 1500,00.

ART. 29 SERVIZI ACCESSORI

- Per l'espletamento delle pratiche e delle incombenze svolte dal raccomandatario, al fine di ottenere da parte della competente Autorità l'autorizzazione al Bunkeraggio, allo stesso è dovuto un compenso pari ad € 212,00.
Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della legge 135/77, il compenso di cui sopra è stabilito in € 106,00.
- Per l'espletamento delle pratiche svolte dal raccomandatario marittimo per l'ottenimento del permesso di immobilizzo nave per lavori di manutenzione agli apparati motore, allo stesso è dovuto un compenso di € 212,00.
Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della legge 135/77, il compenso di cui sopra è stabilito in € 106,00.
- Per l'espletamento delle pratiche svolte dal raccomandatario marittimo per l'ottenimento dei permessi per accessi in ambito portuale e/o accesso a bordo delle navi di tecnici, visitatori e/o familiari dell'equipaggio, spettano al raccomandatario i seguenti compensi:
 - Per il primo nominativo € 88,00
 - Per ciascun nominativo successivo sempreché incluso in un'unica formalità € 45,00 fino ad un massimo di € 199,00 per ciascuna formalità esperita.Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della legge 135/77, i compensi di cui sopra sono ridotti del 50%.
- Per l'espletamento delle pratiche svolte dal raccomandatario per l'ottenimento delle autorizzazioni al conferimento di rifiuti liquidi e/o solidi prodotti dalla nave nel successivo porto di approdo (formalità di deroga occasionale, di deroga periodica, di esenzione) spetta al raccomandatario un compenso di € 159,00 per ciascuna formalità esperita.
Per le navi per le quali il raccomandatario non è soggetto agli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della legge 135/77, il compenso di cui sopra è stabilito in € 79,00.
- Per l'espletamento delle pratiche inerenti la consegna di fondi destinati a dotazione di bordo (**cassa nave**) per importi che eccedano il limite di legge che ne prevede la dichiarazione e la registrazione presso gli Uffici Doganali e/o ne prevede la tracciabilità in conformità alle norme antiriciclaggio, al raccomandatario verrà riconosciuto un compenso in ragione di € 250,00, fatte salve le spese di consegna e le eventuali commissioni bancarie che verranno rimborsate al costo.

I compensi per le prestazioni accessorie, di cui ai precedenti commi del presente articolo, sono dovuti solo se le stesse vengono svolte su richiesta dell'armatore della nave o del comando di bordo e non sono dovuti qualora risultino già remunerati dall'armatore, anche congiuntamente con altre prestazioni similari, attraverso un corrispettivo forfettario.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

ART. 30 FONDO DI PREVIDENZA DELLA CATEGORIA

Il quattro per cento dei compensi stabiliti col presente decreto, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, sono versati dal raccomandatario al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei a favore dei titolari delle imprese individuali e degli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché degli institori di dette imprese o società purchè non siano iscritti ad altri istituti di previdenza obbligatoria per legge o per contratto collettivo di lavoro.

Gli amministratori e gli institori di dette società, aventi per oggetto della loro attività la raccomandazione marittima di navi, devono, a loro volta, versare al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei il dieci per cento dei compensi degli stessi ricevuti per la carica.

Il due virgola ottanta per cento dei compensi stabiliti con il presente decreto, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, sono pure versati dal raccomandatario al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei, per la stipulazione di una polizza volta alla copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di raccomandatario marittimo, secondo i criteri e con le modalità stabilite dall'Assemblea del Fondo medesimo, ovvero per le altre finalità stabilite dalla stessa Assemblea, connesse e funzionali alla gestione del Fondo.

I compensi stabiliti con il presente decreto entrano in vigore il **15 febbraio 2011** e restano validi fino al **31 dicembre 2012**.

E' abrogato il decreto ministeriale 19 Marzo 2009 citato nelle premesse del presente decreto.

Roma, 11 febbraio 2011.

Firmato
Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo